

5.

Attuazione della
regolamentazione,
vigilanza e reclami

Provvedimenti assunti

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di garantire un alto livello di trasparenza ed accessibilità ai propri atti, ha da tempo scelto una prassi che prevede lo strumento delle delibere per gran parte degli atti, sia che si riferiscano a provvedimenti con riflessi esterni (regolazione, verifiche o controlli, pareri o segnalazioni) che a decisioni riguardanti la gestione ed organizzazione interna, nonché all'attività della Cassa conguaglio per il settore elettrico. Tale prassi si colloca come una delle più trasparenti tra quelle in uso presso altre Autorità di regolazione europee.

L'andamento complessivo delle attività provvedimentali dell'Autorità, per l'anno 2006, ha confermato i livelli di intensa operatività raggiunti nel 2005. Il numero finale delle delibere e dei provvedimenti di consultazione registra, infatti, rispetto all'anno precedente, un incremento di poco superiore al 5%.

Da una analisi dettagliata (Tav. 5.1) dei dati emergono in particolare:

- una tendenza verso una stabilizzazione del quadro regolatorio (a fronte di una simile stabilità della normativa primaria), con una diminuzione consistente dell'attività di "nuova regolazione" aggiuntiva, associata comunque a un costante "aggiornamento e riordino" e a una continua "manutenzione" degli impianti regolatori già esistenti; parallelamente a tale andamento, si registra una coerente contrazione degli "avvii di procedimento" per processi di consultazione riguardanti nuove norme;
- un incremento considerevole dei dovuti provvedimenti tariffari e soprattutto delle attività di indagine, controllo o verifica, volte a garantire l'attuazione e il rispetto del quadro regolatorio o normativo di riferimento; ciò con conseguente proporzionale aumento dei provvedimenti di natura inibitoria o sanzionatoria, tesi a ripristinare l'aderenza alla normativa o a gravare gli operatori resisi protagonisti di violazioni accertate;
- una riduzione, seppure contenuta, del volume dei provvedimenti per azioni difensive in materia di contenzioso, anche al fine di limitare, per quanto possibile, gli effetti perturbativi dello stesso contenzioso sul quadro regolatorio di riferimento;
- un incremento delle attività deliberative in materia di gestione, organizzazione e sviluppo delle risorse umane interne, anche alla luce della recente ristrutturazione organizzativa, dei programmi di completamento dell'organico, dell'affinamento e ammodernamento delle procedure e degli strumenti gestionali interni.

TAV. 5.1

Provvedimenti
dell'Autorità nel
periodo 2005-2006

TIPOLOGIA	2005		2006	
	NUMERO	QUOTA %	NUMERO	QUOTA %
Nuova regolazione	40	11,4	14	3,8
Aggiornamenti, manutenzione, riordino	79	22,6	80	21,7
Tariffe	23	6,6	40	10,9
Controlli, istruttorie, diffide, sanzioni	32	9,1	75	20,4
Pareri, segnalazioni	15	4,3	12	3,3
Contenzioso	23	6,6	17	4,6
Attività Cassa conguaglio settore elettrico	7	2,0	5	1,4
Avvio procedimenti, consultazioni	95	27,1	69	18,8
Gestione, organizzazione, personale	36	10,3	56	15,2
TOTALE	350	100	368	100

Consultazione e Analisi di impatto della regolazione

Attività di consultazione

Durante l'ultimo anno sono stati pubblicati 40 Documenti per la consultazione, in vista dell'adozione di provvedimenti, e un documento di ricognizione finalizzato ad acquisire elementi informativi, utili alla focalizzazione delle problematiche e delle esigenze sia degli operatori sia dei clienti finali del settore elettrico, sulla regolazione della vendita al dettaglio, in vista della completa apertura del mercato a tutti i clienti finali fissata per l'1 luglio 2007 (Tav. 5.2).

Per consentire agli operatori di intervenire in maniera articolata e approfondita, sono stati aumentati i tempi medi della consultazione (45 giorni) e, in ordine a problematiche particolarmente complesse, si è prevista l'emanazione di più Documenti consecuti-

tivi, sono stati istituiti gruppi di lavoro con gli operatori interessati per elaborare proposte condivise su particolari tematiche e si è provveduto a pubblicare le osservazioni e le segnalazioni pervenute.

In occasione delle consultazioni sui criteri di conferimento dello stoccaggio gas 2007-2008, sulla revisione del sistema tariffario per le utenze domestiche in bassa tensione a partire dall'1 luglio 2007, sulla diffusione dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione per l'utenza in bassa tensione, sulla definizione delle fasce orarie per l'anno 2007 e sull'*unbundling*, sono stati organizzati specifici seminari per gli operatori illustrativi dei Documenti, sia a Milano sia a Roma.

In sede di consultazione sulla revisione delle modalità di applicazione degli aggiornamenti delle schede tecniche e delle modalità di rendicontazione dei progetti standardizzati per il risparmio energetico è stata inoltre convocata una audizione speciale a Roma, avente come tema la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali.

Tra i seminari si segnala, in particolare, quello aperto agli opera-

tori del settore elettrico, ai soggetti istituzionali e alle associazioni per fornire chiarimenti e approfondimenti sugli orientamenti in merito alle modalità di gestione delle congestioni in importazione ed esportazione sulla rete elettrica di interconnessione con l'estero per l'anno 2007, anche a seguito delle attività condotte a livello internazionale nell'ambito dei gruppi di lavoro dei regolatori europei *European Regulators Energy Group* (ERREG).

TAV. 5.2

Sintesi delle attività di consultazione

Aprile 2006 – Marzo 2007

TITOLO DEL DOCUMENTO	DATA DI DIFFUSIONE
Rilevazione dei clienti alimentati in bassa tensione effettivamente coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico	11.04.06
Aggiornamento della componente materia prima delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, obblighi di rinegoziazione dei contratti di compravendita all'ingrosso per gli esercenti l'attività di vendita e misure volte a garantire la promozione del mercato	17.05.06
Criteri per la definizione dei profili di prelievo standard e delle categorie d'uso del gas ai sensi dell'art. 7 della delibera 29 luglio 2004, n. 138	19.05.06
Criteri per la partecipazione degli utenti del dispacciamento in prelievo al mercato per il servizio di dispacciamento	24.05.06
Standard nazionale di comunicazione tra distributori e venditori di gas naturale	30.05.06
Regolazione del servizio di misura del trasporto gas e criteri per la definizione del corrispettivo di misura di cui alla delibera 29 luglio 2005, n. 166	6.06.06
Criteri e orientamenti per la determinazione degli eventuali maggiori costi sostenuti per l'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a olio combustibile, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 25 gennaio 2006, n. 19, convertito in legge 8 marzo 2006, n. 108	21.06.06
Modifica e integrazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di trasporto di gas naturale di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2005, n. 166	28.06.06
Interruzioni prolungate o estese: nuovi standard di qualità con indennizzi automatici e altre iniziative di prevenzione e mitigazione	28.06.06
Proposte in materia di definizione delle fasce orarie per l'anno 2007 e successivi	3.07.06
Orientamenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di revisione dei criteri di determinazione e di aggiornamento della componente del prezzo di cessione relativa al costo evitato di combustibile di cui al titolo II del provvedimento CIP n. 6/92	3.07.06
Orientamenti per la definizione di misure urgenti atte a contenere i costi del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica per i clienti finali	11.07.06
Integrazioni e modifiche della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 170, e della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 settembre 2004, n. 173	25.07.06
Semplificazione degli adempimenti dei clienti MT ai fini dell'adeguamento degli impianti di utenza (modifiche e integrazioni della delibera 28 dicembre 2004, n. 247)	26.07.06
Proposte per la diffusione dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione per l'utenza di bassa tensione	26.07.06
Riforma della modalità di esazione della componente tariffaria A_6 di cui al comma 52.2, lettera e), dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5	2.08.06
Schema di direttive alle imprese distributrici per la definizione di regole tecniche per la connessione con le reti di distribuzione dell'energia elettrica in alta e media tensione	2.08.06
Modifiche e integrazioni della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 2 agosto 2005, n. 171	20.09.06
Standard nazionale di comunicazione tra distributori e venditori di gas naturale – Seconda consultazione – Proposte finali	26.09.06

TAV. 5.2 SEGUE

Sintesi delle attività di consultazione

Aprile 2006 – Marzo 2007

TITOLO DEL DOCUMENTO	DATA DI DIFFUSIONE
Verifica dei dati di qualità commerciale e di sicurezza (modifiche ai Testi integrati della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas e dell'energia elettrica)	24.10.06
Procedura a evidenza pubblica per l'individuazione dei nuovi fornitori di ultima istanza	15.11.06
Orientamenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di definizione dei criteri per il riconoscimento, ai sensi del titolo II, punto 7-bis, del provvedimento CIP n. 6/92, degli oneri derivanti dall'applicazione della Direttiva 2003/87/CE	15.11.06
Modifiche alla disciplina dell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento	28.11.06
Orientamenti e proposte per l'ottimizzazione del dispacciamento delle unità di produzione CIP n. 6/92	5.12.06
Regole tecniche per la connessione con le reti di distribuzione dell'energia elettrica in alta e media tensione	5.12.06
Regolazione degli aspetti generali della qualità del servizio di trasporto del gas naturale	19.12.06
Interruzioni prolungate o estese: nuovi standard di qualità con indennizzi automatici e strumenti di ristoro ai clienti in caso di eventi eccezionali	15.01.07
Rinnovo delle disposizioni in materia di assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e reti di trasporto	15.01.07
Revisione del sistema tariffario per le utenze domestiche in bassa tensione a partire dall'1 luglio 2007	18.01.07
Revisione delle modalità di applicazione degli aggiornamenti delle schede tecniche e delle modalità di rendicontazione dei progetti standardizzati per il risparmio energetico	2.02.07
Strumenti di confrontabilità dei prezzi – Scheda di riepilogo dei corrispettivi di cui al Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica (Allegato A alla delibera 30 maggio 2006, n. 105)	7.02.07
Orientamenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di ridefinizione dei prezzi minimi garantiti di cui alla delibera n. 34/05 e per l'attuazione della delibera n. 113/06	7.02.07
Determinazione della richiesta massima ammissibile per il conferimento delle capacità di stoccaggio di gas naturale di cui al comma 9.2, lettere b) e c), della delibera n. 119/05 per l'anno termico 2007-2008	22.02.07
Determinazione delle modalità di adeguamento del prezzo di assegnazione di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 dicembre 2006 e del prezzo di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2006	26.02.07
Condizioni tecnico-economiche per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica con le reti elettriche con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale minore o uguale a 1 kV	26.02.07
Disposizioni in materia di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di generazione	26.02.07
Orientamenti in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale già disciplinate dalla delibera n. 248/04 a decorrere dall'1 gennaio 2005	27.02.07
Ipotesi per la revisione dei meccanismi di deroga previsti dal comma 72.1 dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5, come successivamente modificato e integrato	27.02.07
Qualità dei servizi telefonici commerciali per i clienti finali di energia elettrica e il gas – Secondo Documento per la consultazione	7.03.07
Orientamenti per la definizione o la revisione della disciplina vigente dei rapporti tra i diversi attori che operano in un mercato elettrico liberalizzato	12.03.07
Modifiche e integrazioni alle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 11 dicembre 2001, n. 229, 22 luglio 2004, n. 126 e 29 settembre 2004, n. 168	29.03.07

Analisi di impatto della regolazione

La legge 29 luglio 2003, n. 229, art. 12, ha previsto l'obbligo in capo alle Autorità amministrative indipendenti di dotarsi, nei modi stabiliti dai rispettivi ordinamenti, di metodi di Analisi di impatto della regolazione (AIR) per l'emanazione di atti di propria competenza.

L'AIR ha lo scopo di valutare le ricadute – in termini qualitativi e quantitativi – di una decisione regolativa, in relazione sia all'insieme dei destinatari sia alle stesse amministrazioni che devono applicare e/o far applicare la regolamentazione. L'AIR permette, infatti, di stabilire anticipatamente se un intervento di regolazione sia necessario ed efficace, attraverso la descrizione degli obiettivi del provvedimento in discussione, il confronto tra le opzioni alternative, la valutazione dei benefici e dei costi per i destinatari (attuali e potenziali) delle regole, gli effetti positivi e negativi sui processi economici, sociali e ambientali.

L'Autorità considera lo svolgimento dell'AIR un completamento delle proprie modalità di intervento, già orientate a criteri di semplificazione, trasparenza ed efficacia; attraverso l'AIR intende rendere pubbliche le ragioni che stanno alla base degli interventi regolatori più significativi, e in particolare esplicitare le motivazioni degli approcci adottati rispetto ad altre possibili opzioni di intervento.

In ottemperanza al disposto di legge, l'Autorità, con delibera 28 settembre 2005, n. 203, ha avviato la sperimentazione della nuova metodologia. Il Direttore Generale, su mandato del Collegio, ha emanato, con determinazione 7 novembre 2005, n. 39, le linee operative sotto forma di *Guida per la sperimentazione dell'AIR nell'Autorità per l'energia elettrica e il gas*. La sperimentazione, che ha durata triennale e riguarda alcuni dei principali provvedimenti dell'Autorità, deve servire per definire compiutamente i criteri per selezionare i casi, l'organizzazione interna dell'Autorità, gli strumenti di consultazione degli organismi rappresentativi degli interessi destinatari degli interventi regolatori, le modalità di valutazione economica.

Nell'anno di riferimento della presente *Relazione Annuale* (marzo 2006 – marzo 2007) sono stati adottati quattro provvedimenti sottoposti ad AIR:

- un provvedimento riguardante i criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di stoccaggio, predisposto dalla Direzione tariffe e approvato con delibera 3 marzo 2006, n. 50;
- un provvedimento riguardante le condizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, predisposto dalla Direzione elettricità e approvato con delibera 9 giugno 2006, n. 111;
- un provvedimento riguardante la previsione di nuove fasce orarie in vigore dall'1 gennaio 2007, predisposto dalla Direzione elettricità e approvato con delibera 2 agosto 2006, n. 181;
- un provvedimento riguardante l'individuazione di uno standard unico obbligatorio nazionale di comunicazione tra i distributori e i venditori di gas naturale, predisposto dalla Direzione consumatori e qualità del servizio e approvato con delibera 18 dicembre 2006, n. 294.

Pur con qualche disomogeneità di forma e di contenuto, che si andrà a superare nel corso del prosieguo della sperimentazione, i procedimenti relativi ai provvedimenti citati sono stati caratterizzati da questi elementi comuni:

- dichiarazione iniziale dei tempi previsti per l'attività;
- primo Documento per la consultazione con indicazione delle opzioni di regolazione;
- secondo Documento per la consultazione con l'indicazione delle opzioni preferite;
- messa a disposizione delle sintesi delle osservazioni ricevute in sede di consultazione;
- relazione finale AIR pubblicata nel sito dell'Autorità.

Per il 2007 sono stati selezionati quattro provvedimenti rilevanti da sottoporre ad AIR:

- definizione di un sistema di tutela per le famiglie economicamente disagiate, di competenza della Direzione tariffe: in data 26 giugno 2006, con delibera n. 126, è stata integrata la deli-

bera di avvio (che risale al 15 novembre 2001, n. 264); a fine di luglio 2006 si è svolto un *focus group* con le associazioni dei consumatori; nel mese di marzo 2007 è stato divulgato un Documento per la consultazione;

- disposizioni in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, di competenza della Direzione consumatori e qualità del servizio: con delibera 27 settembre 2006, n. 209, è già stato avviato il procedimento; nel corso del mese di aprile è stato pubblicato il primo Documento per la consultazione;
- disposizioni per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il terzo periodo di regolazione 2008-2011, di competenza della Direzione tariffe: con delibera 27 settembre 2006, n. 208, è stato avviato il procedimento;
- introduzione di maggiore flessibilità nelle proposte commerciali nel mercato libero al dettaglio, mediante adeguamento

del *load profiling* articolato sulle nuove fasce orarie 2007, di competenza della Direzione mercati: con delibera 21 novembre 2006, n. 256, è stato avviato il procedimento.

Sempre nel corso del 2007 l'Autorità prevede di:

- revisionare la *Guida per la sperimentazione* e la modulistica allegata con l'obiettivo di predisporre una nuova versione che, oltre a essere più sintetica e quindi maggiormente utilizzabile dagli Uffici, tenga conto di criticità e suggerimenti derivanti dalla prima fase di sperimentazione;
- precisare la procedura e gli strumenti per svolgere la funzione di monitoraggio e di valutazione ai fini di una corretta e completa applicazione della metodologia AIR;
- definire le modalità operative da adottare per l'applicazione dei criteri di inclusione/esclusione, indicati nella *Guida per la sperimentazione*, ai fini della selezione dei casi rilevanti da sottoporre ad AIR.

Gestione dei reclami, istanze e segnalazioni

Settore elettrico

L'attività di valutazione dei reclami, delle istanze e delle segnalazioni, provenienti sia dalla clientela individuale sia dalle associazioni dei consumatori, conferma il *trend* di crescita già evidenziato negli anni precedenti. Nel periodo compreso tra il 1° maggio

2006 e il 31 marzo 2007, a fronte di un totale di 2.193 comunicazioni inoltrate all'Autorità, 1.257 hanno interessato il settore elettrico (pari al 57,3% del totale), con un incremento di circa il 39,2% rispetto all'anno precedente (Fig. 5.1). Delle comunicazioni pervenute il 92,4% sono reclami, il 3,5% richieste di informazioni e il restante 4,1% segnalazioni (Tav. 5.3).

	RECLAMI	RICHIESTE DI INFORMAZIONE	SEGNALAZIONI
Energia elettrica	1.162	44	51
TOTALE	1.987	83	123

TAV. 5.3

Reclami, richieste di informazioni e segnalazioni ricevuti dall'Autorità per il settore elettrico

Maggio 2006 – Marzo 2007




FIG. 5.1

Totale delle comunicazioni relative al settore elettrico ricevute dall'Autorità

Maggio 1999 – Marzo 2007^(A)

(A) A partire dall'anno precedente è stato modificato il periodo di riferimento della *Relazione Annuale*. Pertanto, al fine di allineare i dati relativi ai reclami, alle richieste di informazioni e alle segnalazioni pervenuti all'Autorità ai rilevamenti nelle oggetto delle precedenti *Relazioni Annuali*, il periodo di riferimento per l'anno 2006-2007 è limitato a quello intercorso fra il 1° maggio 2006 e il 31 marzo 2007.

La statistica non comprende i reclami inerenti particolari problematiche tariffarie, i reclami relativi ai *black out* verificatisi in determinati periodi dell'anno e interessanti una zona circoscritta, i reclami inviati più volte dallo stesso cliente. Inoltre, non sono oggetto di registrazione ai fini statistici le comunicazioni archiviate in quanto relative ad alcune materie non rientranti nelle competenze dell'Autorità. Infine, numerose richieste di informazioni sono state avanzate ed evase telefonicamente o tramite posta elettronica: i dati relativi alle telefonate e alle risposte fornite via *e-mail* non sono tuttavia considerati ai fini statistici.

Un'analisi più particolareggiata (Tav. 5.4) evidenzia come le suddette comunicazioni abbiano riguardato, nello specifico, continui-

tà del servizio, qualità della fornitura e tensione di fornitura (17,1%), allacciamenti (10,7%), fatturazione (32,5%), interpretazione e applicazione di clausole contrattuali (12,4%), nonché qualità commerciale (1,8%), problematiche attinenti il mercato (6,4%), contatori (3,7%), distacchi (3,4%), bollette e loro trasparenza (1,4%), misura (1,7%), tariffe (2,9%).

Nell'ambito dei servizi di distribuzione e di vendita di energia elettrica, a eccezione di alcune richieste di chiarimenti, pervenute dagli esercenti l'attività di vendita sulla possibilità di promuovere campagne pubblicitarie aventi come destinatari i clienti del mercato vincolato in vista della liberalizzazione del 1° luglio 2007 o sull'applicazione del nuovo Codice di condotta commerciale, non si registrano variazioni significative rispetto al precedente perio-

TAV. 5.4

Argomenti oggetto di reclami, segnalazioni e richieste di informazioni ricevuti dall'Autorità sull'energia elettrica

Maggio 2005 – Marzo 2006;
Maggio 2006 – Marzo 2007^(A)

ARGOMENTI OGGETTO DI COMUNICAZIONE	PERIODO		PERIODO	
	MAGGIO 2005 – MARZO 2006		MAGGIO 2006 – MARZO 2007	
	NUMERO	%	NUMERO	%
Interruzioni tensione	199	22,0	215	17,1
Allacciamenti	124	13,7	135	10,7
Fatturazione	250	27,7	408	32,5
Contratti e qualità commerciale	164	18,2	179	14,2
Misura	35	3,9	21	1,7
Tariffe	29	3,2	36	2,9
Bollette	26	2,9	17	1,4
Mercato	17	1,9	81	6,4
Contatori	35	3,9	47	3,7
Distacchi	6	0,7	43	3,4
Altro	18	2,0	75	6,0
TOTALE	903	100,0	1.257	100,0

(A) A partire dall'anno precedente è stato modificato il periodo di riferimento della *Relazione Annuale*. Pertanto, al fine di allineare i dati relativi ai reclami, alle richieste di informazioni e alle segnalazioni pervenuti all'Autorità ai rilevamenti oggetto delle precedenti *Relazioni Annuali*, il periodo di riferimento per l'anno 2006-2007 è limitato a quello intercorso fra il 1° maggio 2006 e il 31 marzo 2007.

do per quanto riguarda comunicazioni relative a problematiche contrattuali e allacciamenti. Per quest'ultima fattispecie, le problematiche riguardano principalmente l'aumento di potenza, la tempistica per l'esecuzione dei lavori necessari per l'allacciamento e, infine, l'attivazione della fornitura di energia elettrica in seguito all'allacciamento dell'utenza alla rete.

Si registra un aumento dei reclami relativi alla fatturazione, originati in parte dall'emissione di conguagli elevati, in esito alla sostituzione dei misuratori tradizionali con quelli telegestiti su punti di consegna non letti da tempo. Deve essere invece segnalato l'affacciarsi di problematiche attinenti l'attività di vendita nel mercato libero, dovute, con probabilità, all'aumento del numero di procedure di *switching* e di cambio di fornitore.

Da ultimo si segnala che i reclami con minore incidenza numerica sul totale delle comunicazioni riguardanti il settore (pari a un totale del 6%), ricompresi nella categoria "Altro", sono costituiti da comunicazioni aventi a oggetto le problematiche relative all'esecuzione di lavori richiesti dai clienti (1,8%). Nella categoria residuale rientrano, inoltre, le comunicazioni inerenti l'applicazione delle norme disciplinanti l'istituto della servitù di elettrodotto (0,6%) che esulano dalle competenze dell'Autorità.

Si conferma pertanto l'importanza dell'attività di valutazione dei reclami e delle segnalazioni anche alla luce delle indicazioni e delle problematiche che fa emergere. Tale attività rappresenta

una notevole e rilevante risorsa in grado di consentire sia un decisivo contatto con i meccanismi reali del mercato, sia un'acquisizione di spunti significativi per orientare e predisporre, secondo le modalità più rispondenti e consone alle esigenze e alle criticità evidenziate, interventi di regolazione e di vigilanza da parte dell'Autorità.

Settore gas

L'attività di valutazione dei reclami, delle istanze e delle segnalazioni, provenienti sia dalla clientela individuale sia dalle associazioni dei consumatori, ha assunto un peso significativo anche nel corso del 2006. Nel periodo compreso tra il 1° maggio 2006 e il 31 marzo 2007, il numero di comunicazioni riguardanti il settore gas ha rappresentato il 42,7% del totale. In particolare, a fronte di un numero complessivo contabilizzato in 2.193 comunicazioni inoltrate all'Autorità (Tav. 5.5 e Fig. 5.2), 936 comunicazioni hanno interessato il settore gas (di queste, l'88,1% sono reclami, il 4,2% richieste di informazioni e il restante 7,7% segnalazioni).

Nonostante il numero di comunicazioni concernenti il settore gas non rappresenti la maggioranza delle comunicazioni valutate dall'Autorità, la completa liberalizzazione della domanda ha comunque accentuato la consapevolezza degli utenti e la percepibilità degli eventuali disservizi che possono verificarsi in tale

	RECLAMI	RICHIESTE DI INFORMAZIONE	SEGNALAZIONI
Gas	825	39	72
TOTALE	1.987	83	123

TAV. 5.5

Reclami, richieste di informazioni e segnalazioni ricevuti dall'Autorità per il settore gas

Maggio 2006 – Marzo 2007




FIG. 5.2

Totale delle comunicazioni relative al settore gas ricevute dall'Autorità

Maggio 1999 – Marzo 2007^(A)

(A) A partire dall'anno precedente è stato modificato il periodo di riferimento della *Relazione Annuale*. Pertanto, al fine di allineare i dati relativi ai reclami, alle richieste di informazioni e alle segnalazioni pervenuti all'Autorità ai rilevamenti oggetto delle precedenti *Relazioni Annuali*, il periodo di riferimento per l'anno 2006-2007 è limitato a quello intercorso fra il 1° maggio 2006 e il 31 marzo 2007.

settore: ciò anche alla luce delle difficoltà incontrate nel tentativo di cambiare fornitore.

Nel dettaglio, le problematiche oggetto di più frequente trattazione hanno riguardato la contrattualistica, la qualità commerciale e della fornitura (24,9%), la fatturazione (26,5%), gli allacciamenti (17,2%), il mercato e la concorrenza (15,5%) (Tav. 5.6). La statistica non comprende i reclami inerenti particolari questioni tariffarie, i reclami attinenti l'applicazione dell'IVA al 20% per le forniture a uso riscaldamento e i reclami inviati più volte dallo stesso cliente. Infine, numerose richieste di informazioni sono state avanzate ed evase telefonicamente o per posta elettronica. I dati relativi alle telefonate e alle *e-mail* di risposta non sono tuttavia considerati ai fini statistici.

Nell'anno in corso si registra un aumento dei reclami relativi alla fatturazione e una diminuzione sensibile dei reclami relativi agli allacciamenti (circa 40%). Tale fenomeno può essere spiegato alla luce del fatto che nel periodo 2005-2006 più dei due terzi delle comunicazioni relative agli allacciamenti ha avuto a oggetto problematiche contingenti connesse con l'applicazione della delibera 18 marzo 2004, n. 40, in merito alle attivazioni delle forniture di gas, superate con successivi provvedimenti.

Da ultimo si segnala che i reclami con minore incidenza numerica sul totale delle comunicazioni riguardanti il settore (pari a un totale del 5,1%), ricompresi nella categoria "Altro", sono costituiti, tra gli altri, da comunicazioni aventi a oggetto le problematiche relative a conguagli (0,9%), alla sicurezza

TAV. 5.6

Argomenti oggetto di reclami, segnalazioni e richieste di informazioni ricevuti dall'Autorità sul gas

Maggio 2005 – Marzo 2006;
Maggio 2006 – Marzo 2007^(A)

ARGOMENTI OGGETTO DI COMUNICAZIONE	PERIODO		PERIODO	
	MAGGIO 2005 – MARZO 2006		MAGGIO 2006 – MARZO 2007	
	NUMERO	%	NUMERO	%
Contratti e qualità commerciale/fornitura	184	18,6	233	24,9
Fatturazione	158	16,0	248	26,5
Allacciamenti	400	40,5	161	17,2
Bollette	26	2,6	16	1,7
Tariffe	26	2,6	20	2,1
Misura	27	2,7	12	1,3
Mercato e concorrenza	109	11,0	145	15,5
Contatori	27	2,7	21	2,2
Distacchi	6	0,6	32	3,4
Altro	25	2,5	48	5,1
TOTALE	988	100,0	936	100,0

(A) A partire dal precedente anno è stato modificato il periodo di riferimento della *Relazione Annuale*. Pertanto, al fine di allineare i dati relativi ai reclami, alle richieste di informazioni e alle segnalazioni pervenuti all'Autorità ai rilevamenti oggetto delle precedenti *Relazioni Annuali*, il periodo di riferimento per l'anno 2006-2007 è limitato a quello intercorso fra il 1° maggio 2006 e il 31 marzo 2007.

(0,5%) e all'esecuzione dei lavori necessari per la fornitura di gas (0,1%). Nella categoria residuale rientrano, inoltre, le comunicazioni inerenti l'applicazione delle norme disciplinanti l'istituto della servitù (0,3%) che esulano dalle competenze dell'Autorità.

Peraltro, l'attività di valutazione delle comunicazioni pervenute all'Autorità durante l'anno di riferimento ha fatto emergere elementi conoscitivi che hanno reso necessario l'avvio di procedimenti ai sensi dell'art. 2, commi 12 e 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Pertanto, tali comunicazioni sono state trattate unitariamente all'interno di ciascun procedimento e non sono state oggetto di registrazione a fini statistici. In particolare, fra queste rientrano quelle aventi a oggetto le problematiche affrontate in seno all'*Istruttoria conoscitiva sui comportamenti posti in essere dagli operatori nel mercato della vendita di gas naturale ai clienti finali*, avviata con delibera 28 ottobre 2005, n. 225, e i cui risultati sono stati pubblicati con delibera 3 novembre 2006, n. 235.

Nell'ambito dei servizi di distribuzione e di vendita del gas non si registrano particolari variazioni per quanto riguarda le comunicazioni aventi a oggetto le problematiche inerenti la trasparenza e la comprensibilità delle bollette e l'applicazione delle tariffe. Deve essere invece evidenziato un aumento dei reclami relativi alla fatturazione, dovuti anche a casi di doppia fatturazione (relativi ai clienti che, cambiando fornitore, hanno ricevuto per lo stesso periodo di consumo fatture da parte sia del precedente fornitore sia del nuovo, subentrato al primo) e in generale in esito al fatto che, come ricordato, la completa liberalizzazione della domanda ha accentuato la consapevolezza degli utenti e la percettibilità degli eventuali disservizi. Alcune comunicazioni hanno inoltre riguardato le modalità e i tempi per l'esercizio del diritto di recesso nel caso di contratti stipulati fuori dai locali commerciali o a mezzo di tecniche di comunicazione a distanza, considerando comunque che una parte di tali comunicazioni ha riguardato la manifestazione della volontà di recedere esercitata dal cliente oltre i termini previsti dalla normativa.

Indagini, vigilanza, controllo e sanzioni

Indagini e istruttorie conoscitive

Indagine sulla correttezza dei comportamenti posti in essere dai soggetti che operano nel mercato della vendita gas ai clienti finali

Nel corso del 2006, sono pervenute agli Uffici dell'Autorità numerose segnalazioni da parte di clienti finali che hanno lamentato comportamenti, messi in atto da soggetti autorizzati alla vendita, non in linea con i principi stabiliti dalla delibera 22 luglio 2004, n. 126, a tutela della possibilità per il cliente finale medesimo di effettuare una consapevole e libera scelta del fornitore di gas naturale.

Sono altresì pervenute segnalazioni da parte di soggetti autorizzati alla vendita che hanno a loro volta lamentato comportamenti, messi in atto da soggetti concorrenti, reputati contrari alle prescrizioni di cui alla delibera sopra citata, soprattutto per quel che riguarda trasparenza, completezza e non discriminazione delle informazioni. A tali problematiche devono essere aggiunte quelle relative alla doppia fatturazione, per il medesimo periodo di consumo di gas, da parte sia del venditore precedente sia del nuovo venditore in seguito a richiesta di passaggio del cliente finale dal primo al secondo; problematica sulla quale l'Autorità è comunque intervenuta, in un caso specifico, con delibera 6 aprile 2006, n. 72. Da tali segnalazioni sono peraltro emersi ulteriori elementi che sembrano evidenziare comportamenti in contrasto con l'esigenza di garantire la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di distribuzione e delle relative attività accessorie. In particolare, i comportamenti rilevati potrebbero contribuire alla creazione di barriere all'uscita del cliente finale o all'entrata di operatori concorrenti della società di vendita societariamente collegata o controllata dalla società di distribuzione.

Pertanto, al fine di verificare la correttezza dei comportamenti dei soggetti che operano nel mercato, l'Autorità ha avviato con delibera 28 ottobre 2005, n. 225, una istruttoria conoscitiva sui comportamenti posti in essere dagli operatori che vendono il gas naturale

ai clienti finali.

Nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva, la valutazione delle singole segnalazioni, che ha condotto anche all'apertura di alcuni procedimenti individuali per l'irrogazione di sanzioni amministrative o volti a richiedere la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, è stata integrata con una raccolta di informazioni più puntuale che ha interessato un campione di imprese autorizzate alla vendita. Il campione è costituito da 38 imprese che al 31 dicembre 2005 servivano complessivamente circa 14 milioni e 200 mila clienti finali allacciati alle reti di distribuzione (circa il 75% del totale nazionale) corrispondenti a 24,7 miliardi di metri cubi di gas venduto nell'arco del 2005 (circa il 68% del gas distribuito su reti locali). Per quanto riguarda più specificatamente le informazioni relative ai tassi di *switching* ci si è avvalsi dei risultati di un ulteriore questionario inviato allo stesso campione di imprese di vendita nell'ambito del procedimento avviato con delibera 19 dicembre 2005, n. 279, per definire standard di comunicazione tra venditori e distributori di gas. In particolare questo secondo questionario ha avuto a oggetto *l'Analisi degli standard di comunicazione per la trasmissione delle richieste di prestazioni e di cambio fornitore tra distributori e venditori di gas*.

La delibera 3 novembre 2006, n. 235, di chiusura dell'istruttoria, ha previsto l'avvio dei necessari procedimenti ai fini di garantire una ulteriore tutela dei consumatori e di promuovere una più completa apertura del mercato alla concorrenza. In particolare, tra le possibili iniziative, vengono individuate il rafforzamento delle misure di tutela previste nella fase precontrattuale e la diffusione di maggiori informazioni sulla liberalizzazione del mercato e sulle possibilità di scelta riconosciute al cliente finale.

A tal fine, è stato emanato il Documento per la consultazione 29 marzo 2007, n. 15, avente a oggetto *Modifiche e integrazioni alle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 11 dicembre 2001, n. 229, 22 luglio 2004, n. 126, e 29 settembre 2004, n. 168*. Nello spe-

cifico, proprio in ragione delle criticità riscontrate sul grado di concorrenza effettiva nel mercato del gas, si è ritenuto opportuno intervenire: rafforzando le previsioni sulle modalità di comunicazione delle condizioni economiche e degli eventuali sconti; provvedendo alla variazione, a favore del cliente finale, delle tempistiche per il recesso (in considerazione della procedura di *switching*) in caso di

variazione unilaterale da parte del venditore delle condizioni contrattuali; attuando una semplificazione delle procedure di *switching* e, proprio al fine di aumentare la concorrenza e la tutela stessa del consumatore, garantendo un aumento delle informazioni necessarie ai clienti (non sempre consapevoli della possibilità di cambiare fornitore o comunque dell'esistenza dei diversi fornitori).

Vigilanza e controllo

Attività di controllo dell'Autorità: le risorse esterne coinvolte

Al fine di rafforzare e intensificare le attività di controllo e ispezione riguardanti operatori, impianti, processi e servizi dei settori elettrico e gas, l'Autorità si avvale della collaborazione della Guardia di Finanza (GdF) ai sensi del Protocollo di intesa, adottato nel settembre 2001 (delibera 14 settembre 2001, n. 199), rinnovato ed esteso nel dicembre 2005 (delibera 15 dicembre 2005, n. 273). Inoltre collaborano con l'Autorità anche enti di comprovata autorevolezza ed esperienza nei settori regolati quali in particolare:

- la Stazione sperimentale per i combustibili (SSC), per l'effettuazione dei controlli tecnici della qualità del gas;
- la Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE), per le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti incentivati di produzione di energia elettrica (alimentati da fonti rinnovabili, assimilate alle rinnovabili e impianti di cogenerazione) e presso le imprese elettriche minori;
- l'Enea, per lo svolgimento delle attività di controllo nell'ambito della valutazione e certificazione dei progetti di risparmio energetico.

Tutti i controlli e le ispezioni sono orientati prioritariamente alla verifica delle condizioni di erogazione dei servizi di pubblica uti-

lità (qualità del servizio, sicurezza, accesso alle reti, tariffe, integrazioni tariffarie, incentivi alla produzione ecc.) e determinano vantaggi e miglioramenti nei servizi erogati ai clienti e ai consumatori finali. In esito a tali attività ispettive, l'Autorità può adottare provvedimenti di tipo prescrittivo o sanzionatorio nei casi in cui siano state accertate inadempienze o violazioni della normativa.

Verifiche ispettive svolte nel 2006

Nel periodo 1 aprile 2006 – 31 marzo 2007 sono state effettuate 123 verifiche ispettive, di cui 88 in collaborazione con la GdF e 35 in collaborazione con la CCSE, a fronte di 133 complessivamente svolte nell'annualità precedente (Tav. 5.7). Delle 88 verifiche ispettive svolte in collaborazione con i militari del Nucleo speciale tutela mercati della GdF, 52 sono state effettuate anche in collaborazione con la SSC.

Le verifiche ispettive svolte in collaborazione con la GdF hanno registrato un significativo incremento essendo aumentate da 58 nel 2004, a 83 nel 2005 e a 88 nel 2006. Il 15 maggio 2006, presso il Comando Generale della GdF, si è tenuto un seminario GdF-Autorità dedicato alle attività congiunte di vigilanza e controllo del settore energetico, a tutela dei consumatori e delle imprese. Le verifiche ispettive svolte nell'ultima annualità hanno riguardato i settori/segmenti indicati nella tavola 5.7.

TAV. 5.7

Sintesi delle attività ispettive svolte

1 Aprile – 31 Marzo degli anni indicati

SETTORE/SEGMENTO	DIMENSIONE IMPRESE ^(A)	NUMERO VERIFICHE ISPETTIVE			
		2003	2004	2005	2006
Qualità del servizio elettrico – Continuità del servizio	3 G + 1 G (5 esercizi)	12	11	10	8
Qualità commerciale del servizio elettrico	1 M+1 G+1 G (2 zone)	–	–	1	4
Qualità del servizio gas – Sicurezza e qualità commerciale	5 M	–	2	3	5
Qualità del servizio gas – Verifiche post contatore	3 G				3
Qualità del servizio gas – Grado di odorizzazione, potere calorifico e pressione	13 G (20 impianti) + 31 M (32 impianti)	–	38	57	52
Distribuzione e vendita gas – Libero accesso al servizio e condizioni economiche di fornitura	2 G + 5 M + 3 P	6	20	9	10
Tariffe di distribuzione gas	1 M + 1 P	–	–	2	2
Ispezioni presso soggetti già sottoposti a provvedimenti prescrittivi o sanzionatori	3 M + 1 P	–	–	–	4
Altro (<i>import</i> di energia elettrica, reti di distribuzione comunali)	2 P	–	–	1	2
Impianti di produzione di energia elettrica incentivata	1.447 MW	1	–	50	33
TOTALE		19	71	133	123
Di cui in collaborazione con:					
Guardia di Finanza		2	58	83	88
Stazione sperimentale per i combustibili		–	38	57	52
Cassa conguaglio per il settore elettrico		–	–	50	35

(A) G = grande impresa con più di 100.000 utenti; M = media impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; P = piccola impresa con meno di 5.000 utenti.

Verifiche ispettive sulla continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica

Nel periodo giugno 2006 – gennaio 2007 sono state effettuate 8 verifiche ispettive (Tav. 5.8), eseguite congiuntamente da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo speciale tutela mercati della GdF, ai sensi delle delibere 17 maggio 2006, n. 96, e 21 novembre 2006, n. 257, al fine di verificare:

- gli obblighi di registrazione delle interruzioni con e senza preavviso, lunghe e brevi, relativamente all'anno 2005, di cui al titolo 2 del *Testo integrato della qualità dei servizi elettrici* (delibera 30 gennaio 2004, n. 4 e successive modifiche e integrazioni);
- il calcolo degli indicatori di continuità del servizio, comunicati all'Autorità relativamente all'anno 2005, di cui al titolo 3 del medesimo *Testo integrato*.

L'applicazione al campione di interruzioni verificate nel corso dei sopralluoghi dell'Indice di precisione (IP), dell'Indice di correttezza (IC) e dell'Indice di sistema di registrazione (ISR) ha evidenziato valori degli indici compresi nelle fasce di tolleranza,

tranne che per una società di distribuzione, per la quale l'ISR è risultato al di sotto delle tolleranze ammesse. Complessivamente l'esito dei controlli risulta soddisfacente e conferma la tendenza in atto da alcuni anni di un progressivo miglioramento nella registrazione delle interruzioni da parte delle imprese distributrici.

Le verifiche ispettive sono state effettuate presso i centri di telecontrollo degli esercenti e in particolare presso 5 esercizi di una grande impresa di distribuzione e altre 3 imprese distributrici di grandi dimensioni. Detti esercizi e imprese sono stati individuati a campione e la metodologia di registrazione delle interruzioni è stata verificata tramite il controllo delle interruzioni relative all'anno 2005, anch'esse scelte a campione.

Verifiche ispettive in materia di qualità commerciale del servizio elettrico

Nel periodo novembre 2006 – marzo 2007 sono state effettuate 4 ispezioni (Tav. 5.9), eseguite congiuntamente da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo speciale tutela mercati della GdF, presso un'azienda di medie dimensioni, un'azienda di grandi dimensioni e 2 zone di un'altra grande azienda di distribuzione ai

TAV. 5.8

Verifiche ispettive effettuate in materia di continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica

Giugno 2006 – Gennaio 2007

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA	3 grandi	applicazione delle disposizioni sulla registrazione delle interruzioni e sulla regolazione della continuità del servizio elettrico	verificati 7 ambiti territoriali tutti con esito positivo verificato un valore dell'Indice di sistema di registrazione, al di sotto della soglia del 95%, per 1 grande impresa
	5 esercizi di una grande impresa	applicazione delle disposizioni sulla registrazione delle interruzioni e sulla regolazione della continuità del servizio elettrico	verificati 15 ambiti, tutti con esito positivo verificati valori dell'Indice di sistema di registrazione, al di sopra della soglia del 95%, per tutti i 15 ambiti verificati

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000.

sensi della delibera 2 ottobre 2006, n. 213, aventi a oggetto la verifica dell'applicazione della disciplina in materia di qualità commerciale del servizio di distribuzione dell'energia elettrica di cui al *Testo integrato della qualità dei servizi elettrici*.

Tali controlli, effettuati in via sperimentale sui dati di qualità commerciale relativi all'anno 2005, sono stati eseguiti utilizzando il metodo statistico di verifica dei dati di qualità attualmente in vigore per il settore gas (parte IV dell'Allegato A alla delibera 29 settembre 2004, n. 168).

In particolare, per quanto riguarda l'azienda di medie dimensioni, è risultato che, a seguito del controllo sperimentale, la stessa ha provveduto a erogare ai clienti finali in bassa tensione/uso domestico indennizzi automatici precedentemente corrisposti solo in misura parziale e a corrispondere l'intero indennizzo ai clienti per i quali la prestazione era stata effettuata fuori tempo standard e con documentazione comprovante la causa forza maggiore non corretta.

Per quanto riguarda il controllo presso l'azienda di grandi dimensioni, per alcuni preventivi sono state verificate: la mancanza della copia del documento attestante l'esecuzione della prestazione; la non corretta corrispondenza tra la data di richiesta della prestazione e la data indicata nell'elenco predisposto dall'azienda per il controllo; la mancata indicazione dell'eventuale indennizzo. Per quanto riguarda le attivazioni, le disattivazioni, le riattivazio-

ni per morosità, le rettifiche di fatturazione e gli appuntamenti personalizzati, l'azienda non è risultata in grado di produrre gli elenchi necessari per l'estrazione a campione delle prestazioni da controllare.

Infine, per quanto riguarda la verifica presso le 2 zone dell'altra grande azienda di distribuzione, per alcune prestazioni sono state riscontrate: l'errata registrazione di modifiche tariffarie e voltore come attivazioni; la non corrispondenza fra la data di effettivo pagamento dell'indennizzo, nel tabulato fatture per le riattivazioni della fornitura, e la data indicata nell'elenco predisposto dall'azienda per il controllo; la non corrispondenza fra la data di richiesta della prestazione soggetta a livello specifico e la data indicata nell'elenco predisposto dall'azienda; la non corrispondenza fra l'orario effettivo dell'appuntamento personalizzato e l'orario indicato nell'elenco predisposto dall'azienda medesima.

Gli esiti delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 5.9.

Verifiche ispettive in materia di qualità e sicurezza del servizio di distribuzione del gas

Nel periodo luglio-ottobre 2006, ai sensi della delibera 19 maggio 2006, n. 97, sono state effettuate 5 verifiche ispettive (Tav. 5.10), eseguite congiuntamente da personale dell'Autorità e da militari

TAV. 5.9

**Verifiche ispettive
effettuate in materia
di qualità commerciale
del servizio elettrico**

Novembre 2006 – Marzo 2007

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA	1 media	applicazione della disciplina in materia di qualità commerciale del servizio di distribuzione dell'energia elettrica	verificata la non corretta corresponsione degli indennizzi
	1 grande	applicazione della disciplina in materia di qualità commerciale del servizio di distribuzione dell'energia elettrica	verificate per alcuni preventivi la mancanza di documentazione, la non corretta corrispondenza di date tra i vari tabulati di registrazione delle prestazioni; per alcune prestazioni l'impresa non è riuscita a produrre gli elenchi necessari per l'estrazione a campione delle prestazioni da controllare
	2 zone di una grande impresa	applicazione della disciplina in materia di qualità commerciale del servizio di distribuzione dell'energia elettrica	verificata per alcune prestazioni la non corretta corrispondenza di date e orari tra i vari tabulati di registrazione delle prestazioni

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000.

del Nucleo speciale tutela mercati della GdF, presso 5 imprese di medie dimensioni al fine di verificare, tra l'altro:

- la corretta attuazione della disciplina in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas ai sensi delle delibere 28 dicembre 2000, n. 236, e n. 168/04;
- l'effettuazione, ai sensi dell'art. 76, comma 76.1, della delibera n. 168/04, di controlli in via sperimentale dei dati di sicurezza relativi all'anno 2005;
- la corretta attuazione della disciplina in materia di qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas ai sensi delle delibere 2 marzo 2000, n. 47, e n. 168/04;
- la corretta attuazione della disciplina in materia di accertamenti della sicurezza post contatore gas ai sensi della delibera n. 40/04;
- le motivazioni della mancata collaborazione all'effettuazione del controllo di qualità del gas svolto ai sensi della delibera 27 luglio 2005, n. 157, e l'acquisizione degli elementi necessari per l'effettuazione di un nuovo controllo di qualità del gas presso l'impianto di distribuzione rispetto al quale non era stato possibile effettuare il precedente controllo.

Le verifiche ispettive hanno permesso di accertare la violazione delle disposizioni del *Testo integrato della qualità dei servizi gas* (delibera n. 168/04 e successive modifiche e integrazioni) relative:

- al servizio di pronto intervento;
- ai dati minimi obbligatori che deve contenere il preventivo fornito al cliente;
- agli obblighi di servizio relativi alla sicurezza;
- alla registrazione di informazioni e di dati di sicurezza;
- alla effettuazione della verifica del gruppo di misura;
- alla informazione dell'esercente ai clienti;
- alla gestione degli appuntamenti personalizzati;
- alla corresponsione al cliente dell'indennizzo automatico.

Le verifiche ispettive hanno inoltre evidenziato la violazione delle disposizioni della delibera n. 40/04 in materia di accertamenti della sicurezza post contatore gas da parte delle imprese di distribuzione gas circa l'attuazione della disciplina nei termini e con le modalità previste e in materia di requisiti tecnico-professionali degli accertatori. Gli esiti delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 5.10.

TAV. 5.10

Verifiche ispettive effettuate in materia di qualità e sicurezza del servizio di distribuzione del gas

Luglio 2006 – Ottobre 2006

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS	5 medie	verificare la corretta applicazione delle delibere n. 47/00, n. 236/00, n. 40/04 e n. 168/04	<p>accertata la violazione della delibera n. 168/04 per quanto riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il servizio di pronto intervento per 5 imprese • i dati minimi obbligatori dei preventivi per 4 imprese • la corresponsione degli indennizzi per 3 imprese • gli obblighi di registrazione per 2 imprese • la verifica gruppo di misura per 1 impresa • gli appuntamenti personalizzati per 1 impresa • la verifica del gruppo di misura per 1 impresa • le informazioni da esercente a clienti finali per 1 impresa <p>accertata la violazione della delibera n. 152/03 per informazioni relative alla assicurazione clienti finali per 1 impresa</p> <p>accertata la violazione della delibera n. 40/04 per quanto riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sicurezza post contatore per 1 impresa • i requisiti tecnico-professionali degli accertatori per 1 impresa

(A) Media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000.

Verifiche ispettive in materia di attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas da parte delle imprese di distribuzione gas (verifiche post contatore)

Nel periodo aprile-maggio 2006 sono state effettuate 3 verifiche ispettive (Tav. 5.11), eseguite congiuntamente da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo speciale tutela mercati della GdF, presso altrettante imprese di grandi dimensioni ai sensi della delibera 27 febbraio 2006, n. 42, al fine di verificare, tra l'altro:

- i reclami scritti e le segnalazioni pervenute;
- le procedure e le modalità di ricevimento e spedizione della documentazione;
- la documentazione inviata all'Autorità ai fini del completamento dell'istruttoria conoscitiva avviata ai sensi della delibera 29 settembre 2005, n. 192;

- gli addebiti ai clienti finali degli importi derivanti dall'effettuazione degli accertamenti post contatore gas;
- gli addebiti ai venditori di gas degli importi derivanti dall'effettuazione degli accertamenti;
- i dati relativi alla delibera n. 40/04 comunicati per via telematica;
- le procedure dei *call center*.

Le verifiche ispettive hanno permesso di accertare la violazione delle disposizioni del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas da parte delle imprese di distribuzione del gas (delibera n. 40/04) relative:

- all'apposizione sulla documentazione esaminata, da parte dell'accertatore, del proprio timbro e della data dell'accertamento;

- alla riservatezza delle informazioni raccolte dal distributore durante gli accertamenti;
 - all'obbligo di comunicare al Comune l'elenco nominativo degli impianti di utenza sui quali ha effettuato l'accertamento con esito sia positivo sia negativo;
 - alla riattivazione della fornitura di gas a impianti di utenza subordinata al rispetto di una disposizione non ancora entrata in vigore.
- e integrazioni) relative:
- agli obblighi di tempestività nella trasmissione ai distributori delle richieste di prestazioni dei clienti finali;
 - all'obbligo di registrazione del codice univoco e della data di ricevimento della richiesta di prestazione;
 - alle modalità di corresponsione dell'indennizzo automatico.

Le verifiche ispettive hanno permesso di accertare altresì la violazione delle disposizioni del *Testo integrato della qualità dei servizi gas* (delibera n. 168/04 e successive modifiche

Infine è stata riscontrata la produzione di informazioni non veritiere, in merito al numero di richieste di attivazione ricevute, nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva avviata con la delibera n. 192/05. Gli esiti delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 5.11.

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS	2 grandi	applicazione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas e completamento dell'istruttoria conoscitiva avviata con delibera n. 192/05	violazione dell'obbligo di comunicazione al Comune l'elenco nominativo degli impianti di utenza sui quali l'accertatore ha effettuato l'accertamento con esito sia positivo sia negativo per 2 imprese violazione dell'obbligo di riservatezza delle informazioni raccolte dal distributore durante gli accertamenti per una impresa riattivazione della fornitura di gas a impianti di utenza subordinata al rispetto di una disposizione non ancora entrata in vigore per una impresa violazione delle modalità di corresponsione dell'indennizzo automatico
SERVIZIO DI VENDITA DEL GAS	1 grande	applicazione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas e completamento dell'istruttoria conoscitiva avviata con delibera n. 192/05	violazione degli obblighi di tempestività nella trasmissione ai distributori delle richieste di prestazioni dei clienti finali violazione degli obblighi di registrazione del codice univoco e della data di ricevimento della richiesta di prestazione produzione di informazioni non veritiere, in merito al numero di richieste di attivazione ricevute, nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva avviata con la delibera n. 192/05

TAV. 5.11

Verifiche ispettive effettuate in materia di attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas da parte delle imprese distributrici (verifiche post contatore)

Aprile 2006 – Maggio 2006

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti.

Controlli tecnici in materia di sicurezza e qualità del gas (grado di odorizzazione, potere calorifico e pressione)

Nel periodo 1 aprile 2006 – 31 marzo 2007 sono stati effettuati 52 prelievi di gas, presso 44 imprese di distribuzione gas, eseguiti congiuntamente da personale dell'Autorità, da militari del Nucleo speciale tutela mercati della GdF e da personale della SSC. Quest'ultima è un ente pubblico economico, accreditato dal SINAL (Sistema nazionale per l'accreditamento dei laboratori) per l'esecuzione di prove riguardanti la valutazione dei combustibili (EN 45001) ed è riconosciuta e autorizzata da decreti e provvedimenti di autorità pubbliche a effettuare rilevamenti e controlli in campo ambientale e per la sicurezza.

Tali controlli consistono in prelievi di gas effettuati, senza preavviso, presso imprese di distribuzione ai sensi delle delibere n. 157/05 (per il periodo novembre 2005 – ottobre 2006) e 26 luglio 2006, n. 164 (per il periodo novembre 2006 – ottobre 2007), al fine di verificare i principali parametri di qualità del gas fornito ai clienti finali a mezzo di rete, concernenti il grado di odorizzazione del gas, il potere calorifico superiore e la pressione di fornitura.

I prelievi del gas sono effettuati all'uscita dei gruppi di riduzione finale collocati in posizione distante dai punti di alimentazione della rete di distribuzione; il controllo sul grado di odorizzazione e sul potere calorifico superiore del gas viene eseguito mediante analisi gascromatografica sul campo, eventualmente integrato da analisi di laboratorio nei casi dubbi, mentre quello sulla pressione di fornitura del gas viene eseguito mediante manometro.

La legge 6 dicembre 1971, n. 1083, impone infatti ai distributori (per il gas naturale) e ai produttori (per gli altri tipi di gas) l'obbligo

di odorizzare il gas. L'UNI, attraverso il CIG (Comitato italiano gas), ha emanato le norme tecniche per la corretta odorizzazione del gas. La mancata o insufficiente odorizzazione del gas comporta responsabilità penali per i soggetti tenuti a farlo ai sensi della legge n. 1083/71.

Nel corso di un controllo effettuato ai sensi della delibera n. 164/06 è stato verificato sul campo, e successivamente confermato dalle analisi di laboratorio, un insufficiente grado di odorizzazione: per tale caso gli Uffici dell'Autorità hanno adottato i provvedimenti conseguenti.

Gli esiti dei controlli tecnici sono riportati in dettaglio nella tavola 5.12.

Verifiche ispettive sulle garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e alle condizioni economiche di fornitura

Nel periodo aprile-settembre 2006 sono state effettuate 10 verifiche ispettive, eseguite congiuntamente da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo speciale tutela mercati della GdF, presso imprese di distribuzione e di vendita del gas, stabilite con delibera 27 febbraio 2006, n. 41, allo scopo di verificare:

- la corretta applicazione delle disposizioni dell'Autorità in materia di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale previste dalla delibera 29 luglio 2004, n. 138;
- la corretta applicazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali previste dalla delibera 16 dicembre 2003, n. 138.

TAV. 5.12

Controlli tecnici effettuati in materia di sicurezza e qualità del gas

Aprile 2006 – Marzo 2007

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS	13 grandi (per 20 impianti) 31 medie (per 32 impianti)	Controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo e alla pressione di fornitura del gas	Accertato un grado di odorizzazione non conforme per una media impresa

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000.

Gli accertamenti sono stati effettuati attraverso la visione e l'acquisizione di elementi documentali e informativi e hanno riguardato principalmente:

- le richieste di accesso pervenute all'esercente per:
 - attivazione di nuovi punti di riconsegna;
 - variazione contrattuale del massimo prelievo orario;
 - riattivazione di punti di riconsegna esistenti;
 - sostituzione nella fornitura a clienti finali;
- la rilevazione dei prelievi presso il punto di riconsegna in caso di sostituzione nella fornitura a clienti finali;
- gli obblighi informativi;
- la fatturazione;
- le garanzie finanziarie.

Le verifiche ispettive hanno permesso di accertare:

- la violazione di alcuni articoli della delibera n. 138/04 e successive modifiche e integrazioni da parte di una piccola azienda di distribuzione gas;
- l'esito positivo dell'ispezione per una media azienda di distribuzione gas;
- la mancata applicazione della delibera n. 138/03 e la violazione di due disposizioni del Codice di condotta commerciale, di cui alla delibera n. 126/04, da parte di una media azienda di vendita gas.

È attualmente in fase di ultimazione la valutazione degli esiti delle altre ispezioni da parte degli Uffici competenti.

L'elenco delle verifiche ispettive effettuate è riportato in dettaglio nella tavola 5.13.

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS	2 grandi 3 medie 2 piccole	verifica della corretta applicazione delle disposizioni relative alle garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale di cui alla delibera n. 138/04	violazione di alcuni artt. della delibera n. 138/04, da parte di una piccola impresa esito positivo per una media impresa esiti in corso di valutazione per 2 grandi, 2 medie e una piccola impresa
SERVIZIO DI VENDITA DEL GAS	2 medie una piccola	verifica della corretta applicazione delle disposizioni relative alle condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali previste dalla delibera n. 138/03	mancata applicazione della delibera n. 138/03 e violazione di 2 disposizioni del Codice di condotta commerciale da parte di una media impresa esiti in corso di valutazione per una media e una piccola imprese

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

TAV. 5.13

Verifiche ispettive in materia di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e di condizioni economiche di fornitura

Aprile 2006 – Settembre 2006

Verifiche ispettive in materia di tariffe di distribuzione gas

Nel mese di novembre 2006 sono state effettuate 2 ispezioni, eseguite congiuntamente da personale dell’Autorità e da militari del Nucleo speciale tutela mercati della GdF, in materia di tariffe di distribuzione del gas.

La prima ispezione è stata effettuata nei confronti di un concessionario del servizio di distribuzione del gas, ai sensi della delibera 24 ottobre 2006, n. 231, allo scopo di verificare alcune incongruenze emerse nel corso di una precedente verifica ispettiva presso il Comune concedente. Tale ispezione aveva lo scopo di:

- acquisire informazioni dettagliate sulle tariffe di distribuzione e fornitura applicate nel Comune concedente negli anni termici 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 e 2004-2005;
- conoscere il numero di clienti e le quantità di gas distribuito per fascia di consumo e inoltre verificare la corretta applicazione della delibera 30 novembre 2005, n. 253.

La seconda ispezione è stata effettuata nei confronti di una media azienda esercente il servizio di distribuzione del gas, ai sensi della delibera 15 novembre 2006, n. 247, al fine di verificare:

- la correttezza dei dati tecnici inviati all’Autorità ai fini della determinazione delle tariffe di distribuzione del gas naturale secondo il regime ordinario di cui alla delibera 29 settembre 2004, n. 170, per gli anni termici 2004-2005 e 2005-2006;
- verificare la correttezza dei dati economici e patrimoniali inviati all’Autorità ai fini della determinazione delle tariffe di distribuzione del gas naturale secondo il regime ordinario di cui alla delibera n. 170/04, nonché la loro congruenza con i dati riportati nei bilanci di esercizio e con quelli forniti ai sensi

della delibera 21 dicembre 2001, n. 311, con riferimento agli esercizi 2003 e 2004.

È attualmente in corso la valutazione degli esiti delle ispezioni da parte degli Uffici competenti.

L’elenco delle verifiche ispettive effettuate è riportato in dettaglio nella tavola 5.14.

Ispezioni presso soggetti già sottoposti a provvedimenti prescrittivi o sanzionatori

Nel periodo maggio-settembre 2006 sono state effettuate 4 ispezioni, eseguite congiuntamente da personale dell’Autorità e da militari del Nucleo speciale tutela mercati della GdF, presso 3 aziende di medie dimensioni e una azienda di piccole dimensioni ai sensi della delibera 23 marzo 2006, n. 59, già oggetto di provvedimenti prescrittivi e/o sanzionatori. In particolare le suddette verifiche hanno avuto per oggetto la corretta applicazione delle disposizioni dell’Autorità in materia di:

- garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale di cui alla delibera n. 138/04, anche con riferimento ai comportamenti posti in essere da ciascuna impresa successivamente all’adozione di specifiche delibere (17 aprile 2003, n. 37, 25 maggio 2004, n. 76 e n. 77);
- condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali previste dalla delibera n. 138/03, nel periodo compreso tra l’adozione della delibera 17 dicembre 2004, n. 222, sino a oggi.

È attualmente in fase di ultimazione la valutazione degli esiti dell’ispezione da parte degli Uffici competenti.

L’elenco delle verifiche ispettive effettuate è riportato in dettaglio nella tavola 5.15.

TAV. 5.14

Verifiche ispettive in materia di tariffe di distribuzione del gas

Novembre 2006

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS	una media una piccola	verifica della corretta applicazione delle tariffe di distribuzione	esiti in corso di valutazione

(A) Media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

TAV. 5.15

Verifiche ispettive presso soggetti già sottoposti a provvedimenti prescrittivi o sanzionatori
Maggio 2006 – Settembre 2006

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS	2 medie una piccola	verifica della corretta applicazione delle disposizioni relative alle garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale di cui alla delibera n. 138/04 con riferimento ai comportamenti posti in essere da ciascuna impresa successivamente all'adozione delle delibere n. 76/04, n. 77/04 e n. 37/03	esiti in corso di valutazione
SERVIZIO DI VENDITA DEL GAS	una media	verifica della corretta applicazione delle disposizioni relative alle condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali previste dalla delibera n. 138/03	esiti in corso di valutazione

(A) Media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

TAV. 5.16

Accertamenti tecnici sulle reti elettriche di distribuzione nella titolarità di imprese comunali
Febbraio 2007

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA	2 piccole	verifica dell'eventuale mancata fatturazione di consumi relativi all'elevato numero di utenze censite caratterizzate da consumi nulli o trascurabili verifica dell'eventuale sussistenza di consumi di utenze non censite, tra cui il servizio di illuminazione pubblica verifica di eventuali manomissioni dei contatori o frodi nei prelievi di energia	esiti in corso di valutazione

(A) Piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Accertamenti tecnici sulle reti elettriche di distribuzione nella titolarità di alcune imprese comunali

Nel mese di febbraio 2007 sono stati effettuati 2 controlli, eseguiti in collaborazione con la CCSE, presso due imprese comunali in materia di reti di distribuzione elettrica.

I controlli si sono resi necessari al fine di verificare le motivazioni dell'elevato divario fra i flussi di energia entranti nella rete di distribuzione comunale e interamente acquistati dalla società Acquirente Unico Spa, e i flussi uscenti, ovvero l'energia elettrica fornita ai clienti finali e fatturata ai medesimi dall'impresa comunale. Le imprese comunali avevano giustificato agli Uffici della CCSE tale divario come dovuto a perdite di rete causate dall'obsolescenza della rete di distribuzione, ma gli Uffici dell'Autorità hanno ritenuto necessario un supplemento di istruttoria con sopralluogo presso le imprese in questione volto ad accertare:

- l'eventuale mancata fatturazione di consumi relativi all'elevato numero di utenze censite per le quali risultano consumi nulli o trascurabili;
- la sussistenza di eventuali consumi di utenze non censite, incluse le utenze nella titolarità dei Comuni interessati, tra cui il servizio di illuminazione pubblica;
- la sussistenza di eventuali manomissioni dei contatori o frodi nei prelievi di energia, da verificare in collaborazione con le due imprese.

È attualmente in corso la valutazione degli elementi acquisiti da parte degli Uffici competenti dell'Autorità e della CCSE.

L'elenco degli accertamenti effettuati è riportato in dettaglio nella tavola 5.16.

Verifiche ispettive sugli impianti di produzione di energia elettrica incentivata

Le verifiche ispettive sugli impianti di produzione di energia elettrica incentivata alimentati da fonti rinnovabili, assimilate alle rinnovabili e di cogenerazione sono svolte, in avalimento, dalla CCSE ai sensi della delibera 22 aprile 2004, n. 60. Allo scopo è stato istituito presso la CCSE un comitato di esperti che ha emanato un regolamento per l'effettuazione delle verifiche e dei sopralluoghi e si è proceduto alla selezione, tramite bandi, di un pool di esperti nel settore degli impianti di produzione di energia

elettrica provenienti dal mondo universitario e dall'industria. Tali esperti vengono di volta in volta assegnati ai nuclei ispettivi che effettuano sopralluoghi presso ciascun impianto secondo i criteri di competenza e compatibilità previsti dal regolamento.

L'incarico ai componenti del comitato di esperti è stato prorogato fino al 30 giugno 2007 con la delibera 3 luglio 2006, n. 136, al fine di formulare pareri su casi di notevole complessità tecnica.

Allo scopo di promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite durante le attività istruttorie già svolte, l'Autorità e la CCSE hanno promosso, oltre a seminari di formazione, una *Giornata di condivisione delle esperienze maturate nel corso della prima annualità delle verifiche ispettive*, tenutasi presso la sede di Milano dell'Autorità in data 14 novembre 2006.

Il programma di verifiche ispettive sugli impianti di produzione incentivati, svolte dalla CCSE ai sensi della delibera n. 60/04, prevede un obiettivo di 150 impianti da verificare, tramite sopralluogo, in tre anni.

Per 48 dei 50 impianti ispezionati nella prima annualità, per una potenza installata di circa 3.200 MW, sono state completate dalla CCSE le risultanze istruttorie, mentre per i restanti due impianti, che hanno richiesto supplementi istruttori, sono in corso di valutazione, da parte dell'Autorità, gli eventuali seguiti amministrativi.

I seguiti amministrativi, le esigenze di integrazione normativa, nonché i supplementi istruttori e documentali posti dagli esiti relativi alla prima annualità di verifiche ispettive hanno comportato uno slittamento nell'avvio delle verifiche relative alla seconda annualità, che sono riprese a partire dal mese di agosto 2006 e la cui conclusione è prevista entro il mese di luglio 2007.

Al 31 marzo 2007 risultano effettuati sopralluoghi su 33 impianti, 3 dei quali relativi a supplementi istruttori, per complessivi 1.447 MW di potenza installata.

Dal punto di vista della tipologia del trattamento incentivante riconosciuto, le verifiche ispettive hanno riguardato i seguenti segmenti (Tav. 5.17):

- 14 impianti assimilati, di cui 8 con convenzioni di cessione destinata CIP6 e 6 con cessioni di eccedenze, per complessivi 940 MW. Di questi, 5 impianti, per una potenza complessiva pari a 191 MW, hanno richiesto anche il riconoscimento della condizione di cogenerazione ai sensi della delibera 19 marzo 2002, n. 42;
- 7 impianti cogenerativi, per una potenza pari a 327 MW;
- 12 impianti rinnovabili, per una potenza pari a 180 MW, di cui 6 alimentati a biomasse, 4 a RSU e 2 a biogas.

Per 11 dei 33 impianti sottoposti a sopralluogo nella seconda annualità, la CCSE a fine marzo 2006 ha completato le verifiche ispettive, trasmettendo ai soggetti titolari, e per conoscenza all'Autorità, le relative risultanze.

Gli esiti ispettivi relativi alla prima annualità hanno anche evidenziato l'esigenza di chiarimenti e interpretazioni del quadro normativo che, su alcuni aspetti, presenta lacune che hanno generato difficoltà e difformità di applicazione. Per superare tale situazione, nel 2006 sono stati adottati due provvedimenti:

- la delibera 9 gennaio 2006, n. 2, relativa alla definizione di *energia assorbita dai servizi ausiliari di centrale*;
- la delibera 3 agosto 2006, n. 188, recante direttiva nei confronti della CCSE in ordine alla gestione dei seguiti delle verifiche effettuate su impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano combustibili di processo o residui, RSU o biomasse, e che, su base annua, utilizzano anche idrocarburi nella *quantità strettamente indispensabile* di cui al titolo II, punto 12-bis, del provvedimento CIP n. 6/92.

L'emanazione di quest'ultimo provvedimento è avvenuta a seguito di un'istruttoria conoscitiva, avviata con la delibera 10 maggio 2006, n. 94, finalizzata a individuare, anche sulla base di proposte e audizioni dei soggetti interessati, i criteri per definire la "quantità strettamente indispensabile", per la quale il provvedimento CIP n. 6/92 non fornisce idonei criteri.

Le risultanze istruttorie relative ai 48 impianti della prima annualità hanno finora consentito di:

- incassare, con conseguente sgravio del Conto per nuovi

impianti da fonti rinnovabili e assimilate (componente A₃), circa 8 milioni di euro, relativi a incentivazioni indebitamente percepite da impianti assimilati nell'ambito del provvedimento CIP n. 6/92;

- avviare le procedure per il recupero amministrativo di ulteriori 42 milioni di euro, sempre connessi con importi indebitamente percepiti da impianti assimilati nell'ambito del provvedimento CIP n. 6/92;
- assoggettare all'acquisto di certificati verdi, per un controvalore di circa 27 milioni di euro, la produzione di energia elettrica per la quale è stato accertato il mancato rispetto della definizione di cogenerazione.

Tali recuperi, a valle degli inevitabili seguiti di contenzioso, sono destinati a produrre effetti anche con riferimento alle produzioni dei prossimi anni, contribuendo a ridurre anche per il futuro il fabbisogno del conto A₃.

Oltre ai recuperi amministrativi sopra citati, la campagna di verifiche ispettive in corso ha consentito di riscontrare:

- un rilevante effetto di *moral suasion*, nel senso che l'effettuazione dei controlli induce una maggior propensione alle verifiche interne e al rispetto delle norme;
- una miglior definizione del quadro normativo, soprattutto con riferimento agli aspetti applicativi e ai casi particolarmente complessi;
- l'efficacia della formula di collaborazione con la CCSE che, attraverso il comitato esperti e la costituzione di nuclei ispettivi selezionati, ha visto la collaborazione delle migliori università e dei più accreditati esperti del settore.

TAV. 5.17

Verifiche ispettive in materia di impianti di produzione incentivata svolte con la CCSE

Agosto 2006 – Marzo 2007

				DI CUI ANCHE COGENERATIVI		
	NUMERO	MW	% (IN MW)	NUMERO	MW	% (IN MW)
Assimilati CIP6	8	767		2	151	
Assimilati eccedenze	6	173		3	40	
TOTALE ASSIMILATI	14	940	65,0%	5	191	
Cogenerativi puri	7	327				
TOTALE COGENERATIVI	7	327	22,6%	12	518	35,8%
Biomasse	6	83				
Biogas	2	7				
RSU	4	90				
TOTALE RINNOVABILI	12	180	12,4%			
TOTALE	33	1447	100,0%			

Istruttorie formali e sanzioni

L'esercizio della funzione sanzionatoria dell'Autorità, intensificatosi nell'anno 2005, si consolida nel 2006 e assume un rilievo destinato a divenire sempre più centrale. Infatti, in settori come quelli energetici, caratterizzati da una regolazione ormai matura, si fa sempre più forte il bisogno di interventi volti a garantire l'effettivo rispetto delle norme da parte degli operatori.

La centralità della funzione repressiva è peraltro evidenziata dalla stessa legge istitutiva n. 481/95 che, all'art. 2, comma 20, lettera c), definisce in termini ampi sia le tipologie di illecito che costituiscono presupposto per l'esercizio del potere sanzionatorio (violazione dei provvedimenti dell'Autorità, rifiuto da parte degli esercenti di fornire le informazioni richieste dall'Autorità, non veridicità delle informazioni rese), sia, per quanto riguarda le sanzioni amministrative pecuniarie¹, lo spettro entro cui l'Autorità può graduare l'entità della sanzione (compreso tra un minimo edittale pari a circa 25.000 € e un massimo pari a circa 150 milioni di euro).

Il carico dei procedimenti gestiti nel 2006 (tra avviati e conclusi) è di poco aumentato rispetto a quello registrato nel 2005 (96 contro 89), mentre è pressoché identico il numero dei nuovi procedimenti avviati (40 nel 2006, 39 nel 2005).

L'intensificarsi della funzione sanzionatoria è invece evidenziato dal numero dei procedimenti conclusi, pari a 56 (contro i 30 conclusi nel 2005), di cui:

- 12 avviati nello stesso 2006;
- 26 avviati nel 2005;
- 18 avviati nel 2004 (si tratta dei procedimenti relativi al *black out* del 28 settembre 2003)².

Di essi, 24 si sono conclusi con l'accertamento delle responsabilità dei soggetti intimati, mentre per gli altri 32 l'Autorità ha accertato l'insussistenza delle violazioni contestate. Il valore complessivo delle sanzioni irrogate è pari a circa 152 milioni di euro, ciò anche in ragione del fatto che la maggior parte dei procedimenti

¹ Nei casi di reiterazione delle violazioni, infatti, l'Autorità può disporre (qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti) la sospensione dell'attività di impresa fino a 6 mesi. Essa inoltre (qualora l'esercente svolga l'attività sulla base di un titolo concessorio) può anche proporre al ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione.

² I dati riportati includono anche alcuni procedimenti conclusi nei primi due mesi dell'anno 2007, di cui uno avviato nel 2006 (concluso il 27 febbraio 2007), 2 avviati nel 2005 (conclusi il 13 febbraio) e 7 avviati nel 2004 (conclusi il 15 gennaio). Sono attualmente in fase di chiusura i restanti procedimenti relativi al *black out* del 28 settembre 2003.

conclusi riguarda violazioni di disposizioni poste a presidio di valori fondamentali, quali la sicurezza del sistema e le esigenze conoscitive dell'Autorità.

Dei restanti procedimenti pendenti, la maggior parte è in fase di chiusura, essendo state già comunicate le risultanze istruttorie (ciò vale per 18 dei procedimenti avviati nel 2006, nonché per i restanti 3 procedimenti avviati nel 2005).

Infine, la maggiore esperienza maturata nella gestione dei procedimenti sanzionatori ha consentito di arricchire la "mappa" delle tipologie di violazioni, già abbozzata nella *Relazione Annuale* sull'attività svolta nel 2005, e costruita per macroprofili ai quali sono riconducibili le norme violate.

Violazione delle esigenze di sicurezza del sistema

Numerosi sono i procedimenti gestiti dall'Autorità nel 2006 per violazione di norme poste a presidio della sicurezza del sistema, con riferimento sia al settore elettrico, sia al settore gas. A tale categoria sono riconducibili almeno 3 diverse tipologie di violazioni tutte considerate di particolare gravità.

Si tratta, in primo luogo, delle violazioni della disciplina posta dall'Autorità a tutela della continuità del servizio (elettrico e gas). Nel 2006 sono stati portati a esito 18 dei procedimenti avviati in relazione al *black out* del 28 settembre 2003 (per alcuni di essi il provvedimento finale è stato adottato nei primi giorni del 2007) per la possibile violazione delle regole tecniche di connessione nonché delle obbligazioni dedotte nelle convenzioni tra Gestore della rete di trasmissione nazionale (GRTN) e imprese proprietarie di impianti appartenenti alla rete stessa.

Un secondo gruppo di violazioni attiene a disposizioni volte a tutelare l'incolumità pubblica: si sono conclusi i procedimenti avviati (nel 2005) nei confronti di 16 imprese di distribuzione di gas naturale per l'inosservanza dell'obbligo di sottoporre a ispezione, tra le reti gestite, porzioni di quelle in media e alta tensione. È stata inoltre irrogata una sanzione di rilevante entità nei confronti di un esercente che aveva ommesso di verificare il grado di odorizzazione delle reti di distribuzione dallo stesso gestite.

Infine, il terzo tipo di violazione concerne disposizioni volte ad assicurare gli approvvigionamenti e il corretto utilizzo delle fonti di dispacciamento nei settori di competenza. In tale ottica si collocano i procedimenti avviati (con la delibera 23 febbraio 2006, n. 37) nei confronti di alcune imprese di vendita del gas naturale,

utenti del servizio di stoccaggio, che negli inverni 2004-2005 e 2005-2006 avevano utilizzato le capacità di stoccaggio per finalità diverse da quelle per cui dette capacità erano state conferite (assicurare la modulazione della clientela civile). Tali procedimenti, avviati nei confronti di 10 operatori, si sono conclusi con l'irrogazione, nei confronti di 5 di essi, di sanzioni amministrative pecuniarie per un ammontare complessivo superiore ai 135 milioni di euro. Per le restanti 5 società è stata accertata l'insussistenza della relativa responsabilità.

Violazione delle disposizioni in materia di accesso ed erogazione dei servizi di rete

Il carico dei procedimenti relativi a violazioni della disciplina in materia di accesso ed erogazione dei servizi di rete si è notevolmente ridotto nel 2006 rispetto al 2005, risultando pendente una sola istruttoria relativa alla inosservanza delle disposizioni sull'erogazione dei servizi di stoccaggio.

Violazione delle esigenze conoscitive dell'Autorità

Notevolmente incrementato, invece, è il numero dei procedimenti aventi a oggetto condotte lesive delle funzioni conoscitive dell'Autorità.

Nell'ambito di tale macroprofilo, si collocano, in primo luogo, le violazioni che attengono a flussi informativi necessari all'esercizio della stessa attività di regolazione dell'Autorità. Si tratta di illeciti particolarmente gravi, laddove la posizione nel settore dell'esercente tenuto a fornire le informazioni faccia assumere alle informazioni medesime un peso determinante nell'esercizio delle funzioni normative dell'Autorità.

Rientrano in questo primo insieme i procedimenti avviati nel 2005 per omessa comunicazione delle informazioni relative alle condizioni economiche dei contratti pluriennali di importazione di gas naturale: data l'importanza dei dati economici richiesti, essi si sono conclusi con l'irrogazione di sanzioni per un valore complessivo di 13 milioni di euro. Sono ancora pendenti, invece, i procedimenti avviati nei confronti di alcuni operatori del mercato elettrico per la violazione dei flussi informativi funzionali al monitoraggio da parte dell'Autorità dell'andamento del mercato all'ingrosso.

In secondo luogo, vengono in rilievo le violazioni che riguardano flussi informativi attivati dall'Autorità al fine di verificare il rispet-

to dei propri provvedimenti. Mentre il primo tipo di illecito attenta al corretto esercizio della potestà regolamentare dell'Autorità, con quest'ultimo tipo viene messa a rischio l'effettività delle regole così prodotte. Quindici sono i procedimenti avviati nel 2006 per omessa comunicazione di informazioni strumentali ad accertare l'applicazione della disciplina tariffaria dell'Autorità. Tre sono, invece, i procedimenti avviati nei confronti di altrettante imprese elettriche minori che hanno omesso di trasmettere informazioni prescritte dalla disciplina di *unbundling*, strumentali tra l'altro alla verifica della corretta gestione dei procedimenti di determinazione delle aliquote definitive delle relative integrazioni tariffarie.

Violazione della disciplina tariffaria

Sono giunti a esito i procedimenti avviati nel 2005 nei confronti di 7 esercenti il servizio di distribuzione del gas che, nelle proprie condizioni generali di contratto, prevedevano corrispettivi per prestazioni già remunerate dalla tariffa approvata dall'Autorità. L'Autorità, dopo aver ordinato a tali esercenti, contestualmente all'avvio, la rimozione delle clausole confliggenti con la disciplina tariffaria, ha concluso i procedimenti irrogando nei confronti di 5 di essi sanzioni pecuniarie, mentre i restanti esercenti hanno esercitato il diritto di oblazione, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (si trattava, infatti, di illeciti anteriori alla legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha escluso l'applicabilità dell'istituto per gli illeciti commessi successivamente alla sua entrata in vigore).

Violazione delle garanzie di tutela commerciale dei consumatori finali

Un ultimo ambito in cui l'Autorità ha dispiegato il proprio intervento sanzionatorio è costituito dalle violazioni delle garanzie di tutela commerciale dei consumatori.

I procedimenti avviati nel 2006, spesso grazie a elementi raccolti sulla base di reclami, o in esito a segnalazioni di associazioni di consumatori e degli utenti, o alle attività ispettive presso le sedi delle società interessate, hanno per oggetto violazioni della disciplina dettata, a tutela dei consumatori finali in ambedue i settori di competenza (energia elettrica e gas), in materia di qualità commerciale, condizioni contrattuali minime e obblighi di comportamento che incombono sull'esercente in sede di negoziazione del rapporto commerciale con il cliente finale.

In particolare, dei 6 procedimenti avviati, 2 riguardano violazioni della disciplina dei contenuti dei preventivi di lavori sulle reti di distribuzione del gas; uno attiene alla violazione degli obblighi informativi imposti alle società di vendita del gas dal Codice di condotta commerciale; uno all'obbligo di effettuare il tentativo di lettura dei consumi di energia elettrica; uno alla disciplina dei contenuti dei documenti di fatturazione relativa alla fornitura di energia elettrica; uno alla disciplina degli standard di qualità commerciale dei servizi di distribuzione, misura e vendita di energia elettrica.

Sino a ora è stato concluso uno solo dei suddetti procedimenti, mentre per altri 3 sono state comunicate le risultanze istruttorie.

Stato del contenzioso

L'analisi dei dati relativi alle decisioni rese nell'anno 2006 e fino al marzo 2007 conferma, per il decennio 1997-2007, una globale tendenza favorevole degli esiti del contenzioso.

Per i dati relativi al numero e agli esiti del contenzioso incar-

dinato nel decennio in questione, si rinvia alle tavole esplicative 5.18 e 5.19, mentre per quello relativo alla effettiva stabilità dell'azione amministrativa dell'Autorità si rinvia alla tavola 5.20.

	RIGETTO	ACCOGLIMENTO	ACCOGLIMENTO PARZIALE
Decisioni del TAR			
- su istanza di sospensiva	272	84	45
- di merito	316	159	97
Decisioni del Consiglio di Stato			
- su appelli dell'Autorità	85	62	12
- su appelli della controparte	54	17	8

TAV. 5.18

Esito del contenzioso dal 1997 al 2007(A)

(A) Per l'anno 2007 i dati riportati sono quelli disponibili al 7 marzo 2007.

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	TOTALE
Numero ricorsi ^(A)	15	37	78	50	68	81	37	180	195	255	56	1052
Decisioni su istanza di sospensiva												
Accolti	-	-	-	2	2	13	5	11	3	48 ^(B)	-	84
Accolti in parte	2	4	-	-	-	5	1	2	31	-	-	45
Respinti	7	11	24	23	16	6	24	45	24	88	4	272
Decisioni di merito												
Accolti	-	3	-	16	30	31	2	27 ^(C)	45 ^(D)	5	-	159
Accolti in parte	1	4	4	-	3	10	6	58 ^(E)	7	4	-	97
Respinti	6	9	25	18	32	37	38	48	93	10	-	316
Decisioni su appello dell'Autorità												
Accolti	3	-	-	10	5	2	2	15	5	20	-	62
Accolti in parte	-	-	-	3	1	-	-	6	2	-	-	12
Respinti	1	1	-	1	17	9	1	40	12 ^(F)	3	-	85
Decisioni su appello della controparte												
Accolti	-	2	-	1	4	3	-	4	3	-	-	17
Accolti in parte	-	-	-	-	5	2	-	1	-	-	-	8
Respinti	5	1	10	8	5	3	2	9	9	2	-	54

TAV. 5.19

Riepilogo del contenzioso per anno dal 1997 al 2007

Dati disponibili al 7 marzo 2007

(A) Il numero dei ricorsi viene ricostruito basandosi su quelli presentati avverso i provvedimenti adottati nell'anno di riferimento, anche se l'atto d'impulso può essere stato notificato all'Autorità nell'anno successivo.

(B) Tutti ricorsi avverso la delibera n. 298/05.

(C) Di cui 12 ricorsi avverso la delibera n. 20/04.

(D) Di cui 34 ricorsi avverso la delibera n. 248/04.

(E) Di cui 45 ricorsi avverso la delibera n. 170/04 e 7 ricorsi avverso la delibera n. 5/04.

(F) Di cui 9 su sentenza sfavorevole su medesima nota PB/M01/3356/md-mp.

TAV. 5.20

**Effetti del contenzioso
sull'azione amministrativa
dal 1997 al 2006**

ANNO	DELIBERE EMESSE	DELIBERE IMPUGNATE	% DELIBERE IMPUGNATE SUL TOTALE DELLE EMESSE	DELIBERE ANNULLATE ^(A)	% DELIBERE ANNULLATE SUL TOTALE IMPUGNATE	% DELIBERE ANNULLATE SUL TOTALE EMESSE	N. RICORSI ^(B)
1997	152	6	3,9	1	16,7	0,7	15
1998	168	12	7,1	2	16,7	1,2	37
1999	209	17	8,1	1	5,9	0,5	78
2000	250	18	7,2	5	27,8	2,0	50
2001	334	21	6,3	5	23,8	1,5	68
2002	234	27	11,5	4	14,8	1,7	81
2003	169	17	14,2	3	17,6	1,8	37
2004	254	36	14,2	6	16,7	2,4	180
2005	301	50	16,6	5	10,0	1,7	195
2006	332	47	14,2	0	0,0	0,0	255
TOTALE	2403	251	10,4	32	12,7	1,3	996

(A) Delibere annullate in tutto o in parte.

(B) Numero totale dei ricorsi pervenuti, inclusi anche quelli plurimi.

Dalla tavola in questione si evince, in termini statistici, l'indicazione più significativa sul piano istituzionale e cioè quella relativa alla "resistenza" dei provvedimenti dell'Autorità al vaglio giurisdizionale pur a fronte di una sempre crescente proliferazione del contenzioso. Infatti su 2.403 provvedimenti finora adottati dall'Autorità, 251 sono stati impugnati, di norma con ricorsi plurimi, portando all'annullamento totale o parziale di soli 32 provvedimenti: ciò, in termini statistici, significa che l'indice di stabilità delle delibere si attesta intorno al 98%.

Nell'analisi di tale dato va altresì considerato che le decisioni di annullamento totale non hanno quasi mai riguardato i provvedimenti normativi e generali attraverso i quali sono state tracciate le linee portanti dell'assetto regolatorio; a riguardo, va evidenziato che nel settore del gas i principali provvedimenti tariffari impugnati (tariffa trasporto, rigassificazione e stoccaggio) sono stati ritenuti immuni dai vizi contestati nei relativi ricorsi. Analogamente, nel settore elettrico, la tariffa di distribuzione, impugnata da una pluralità di operatori, ha ricevuto il vaglio positivo da parte dei giudici amministrativi.

Al dato numerico-statistico va aggiunto poi quello che si ricava dalla disamina delle decisioni dei giudici amministrativi e, dunque, dall'orientamento giurisprudenziale formatosi a seguito delle impugnazioni delle delibere dell'Autorità.

Infatti, è proprio dall'esame delle motivazioni delle sentenze, soprattutto se rese in grado d'appello, che è possibile trarre

conferme sul corretto esercizio del potere amministrativo e al contempo orientarne l'azione secondo i dettami della giurisprudenza.

Quanto all'ampiezza dei poteri dell'Autorità, merita di essere segnalata una recente sentenza del TAR Lazio che, chiamato a pronunciarsi sulla debenza o meno del contributo economico a carico delle imprese per il funzionamento dell'Autorità, ha affermato che "i soggetti esercenti il servizio di pubblica utilità, obbligati al versamento del contributo *de quo* a favore dell'Autorità, sono individuati da un punto di vista *non già soggettivo, bensì materiale*. Occorre, quindi, far riferimento allo svolgimento di un'attività, non importa se pure autorizzata piuttosto che concessa, in sé comunque sottoposta alla regolazione e al controllo da parte dell'Autorità con riguardo al collegamento, diretto o indiretto, con il mercato dell'energia e alla fruibilità del bene prodotto o scambiato da parte degli operatori intermedi e/o dei consumatori finali. In altri termini, l'attività di regolazione e controllo dell'Autorità, appunto perché fa riferimento ai servizi di pubblica utilità e non ai soli servizi pubblici, assoggetta quindi anche le attività d'impresa dei servizi gestiti in forma libera nel mercato dell'energia, senza limitazione nell'ambito di ciascuna filiera considerata ad alcuni segmenti piuttosto che ad altri, in ragione della rilevanza sociale del mercato stesso e della garanzia d'accesso diffuso a questo". E ciò perché, continua il Collegio, "nel settore dell'energia, la transizione da un regime in cui le attività erano riser-

vate al potere pubblico a un modello di mercato non ancora del tutto concorrenziale, ma solo contendibile, non fa venire meno l'esigenza d'assicurare al contempo la tutela degli utenti finali mediante l'esercizio dell'attività regolatoria e il controllo del comportamento delle imprese di settore" (TAR Lazio, sentenza n. 4379/06).

Nell'ambito dei procedimenti sanzionatori, il TAR Lombardia, sulla scia di precedenti pronunzie, ha chiarito le conseguenze della cosiddetta "oblazione", ovvero il pagamento della sanzione in misura ridotta, cui le imprese hanno spesso fatto ricorso prima della modifica legislativa che ha stabilito l'inapplicabilità dell'istituto ai provvedimenti sanzionatori dell'Autorità.

I giudici, nel rilevare che l'oblazione determina l'estinzione del procedimento sanzionatorio (in tal senso il parere della sez. III del Consiglio di Stato 16 novembre 2004 e la sentenza TAR Lombardia n. 3404/05), hanno affermato che ulteriore conseguenza "è l'impossibilità di procedere in via principale all'accertamento della sussistenza o meno dei fatti contestati, vista la definizione anticipata del procedimento amministrativo, pur dovendosi evidenziare che, per effetto del pagamento, seppure in misura ridotta, della sanzione, viene in parte salvaguardata la finalità di prevenzione propria della norma sanzionatoria e di conseguenza garantita l'effettività dell'applicazione delle prescrizioni che si assumono violate" ribadendo che "il pagamento in misura ridotta, quale istituto avente carattere di generalità, persegue preminenti interessi pubblici, fra i quali non solo quello di deflazione del contenzioso giurisdizionale e amministrativo, ma anche quello di *"immediata conferma (...) del precetto normativo che si è assunto violato"* (TAR Lombardia, sentenza n. 1119/06).

Quanto alla legittimità della pubblicazione della delibera sanzionatoria sul sito internet dell'Autorità, i giudici di appello, hanno

affermato che essa "lungi dal realizzare una forma di diffusione di dati personali che non è assistita da alcuna previsione di carattere legislativo" riceve puntuale copertura normativa nella disposizione di regolamento di cui all'art. 16, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, che soddisfa le condizioni stabilite dall'art. 19, comma terzo, della legge 30 giugno 2003, n. 196, sul trattamento da parte di un soggetto pubblico di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari e ne assicura la conoscenza agli operatori del settore interessato.

E ciò perché vi è una "intima connessione fra potestà regolatoria, necessariamente caratterizzata da massima pubblicità e trasparenza, e misura punitiva/affittiva che integra e completa l'attività di regolazione".

Per tal motivo la cognizione dell'avvenuto esercizio della potestà sanzionatoria da parte di terzi "previene condotte future parimenti illecite e pone in condizione i destinatari di esse della possibilità di reazione avvalendosi dell'intervento dell'Autorità" (Consiglio Di Stato, decisione n. 1412/06).

Con riferimento, invece, all'*iter* procedurale in cui si snoda l'attività deliberativa dell'Autorità, merita di essere segnalata una decisione del Consiglio di Stato che detta regole più stringenti in tema di obbligo di motivazione a seguito del procedimento di consultazione.

Infatti, i giudici di appello hanno affermato che l'Autorità "è tenuta a indicare la finalità dell'intervento regolatorio e a motivare la decisione finale anche con riguardo alle osservazioni presentate"; ciò in quanto, pur non essendo necessaria una puntuale replica a ogni osservazione, "l'Autorità deve dare conto delle ragioni giustificative dell'atto di regolazione soprattutto in quei casi in cui vengono contestati i presupposti dell'azione regolatoria" (Consiglio Di Stato, decisione n. 7972/06).